Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 23 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233.

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455;
Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I.

Degli Ordini e dei Collegi provinciali.

Art. 1.

In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede.

Art. 2.

Ciascuno degli Ordini e dei Collegi nei termini stabiliti dall'art. 22 elegge, in assemblea plenaria, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette, se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni e l'assemblea, per l'elezione del Consiglio, deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea.

Art. 3.

Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;

b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;

c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Art. 4.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonchè una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Art 5.

Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 è ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere *a*) ed *f*) dell'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 6.

I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

CAPO II.

Degli albi professionali.

Art. 7.

Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.

All'albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti.

Art. 8.

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

Art. 9.

Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere di buona condotta;

d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;

e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine o Collegio.

Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purchè dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.

Art. 10.

I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo.

Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.

Art. 11.

La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;

c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione,

d) di rinunzia all'iscrizione;

e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;

f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere *d*) ed *e*), non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.

CAPO III.

Delle Federazioni nazionali.

Art. 12.

Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti · di sette membri per le Federazioni delle ostetriche.

Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale.

Art. 13.

I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, ogni triennio, tra gli iscritti agli albi a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun presidente dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazione di 200 iscritti al rispettivo albo provinciale.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale è composto dei presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi.

Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.

Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.

Art. 15.

Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;

b) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o Collegi;

c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 del presente decreto;

d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;

e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera *g*) dell'art. 3;

g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.

Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera *g*) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 16.

I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Consiglio superiore di sanità. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli albi professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

CAPO IV.

Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 17.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°.

Fanno parte altresì della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici-chirurghi, un ispettore generale medico e cinque medici-chirurghi;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e cinque veterinari;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e cinque farmicisti;

d) per l'esame degli affari concernenti le professioni delle ostetriche, un ispettore generale medico e cinque ostetriche.

I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

Art. 18.

La Commissione centrale:

a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;

b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

Art. 19.

Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile.

CAPO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 20.

I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità.

Art. 21.

Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà determinato dei competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali.

Art. 22.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti, sentito l'ufficio sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi albi, con l'incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto

Nelle provincie nelle quali, per iniziativa delle autorità locali o degli iscritti agli albi professionali, risultino già costituiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 23.

Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali nonchè i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22.

Art. 24.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica nominerà, per ciascuna delle cate-

gorie professionali dei sanitari, una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi professionali con l'incarico di amministrare le Federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una Federazione nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 25.

L'attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del presente decreto.

Art. 26.

Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all'art. 17.

Art. 27.

Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla disciplina professionale dell'attività infermieristica.

Art. 28.

Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali, alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonchè a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — GONELLA — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 234.

Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per la riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, sulla sostituzione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per la riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica, è prorogato sino al 15 gennaio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 235.

Proroga del termine per il funzionamento dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche nominati in virtù dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per le poste e le telecomunicazioni

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine previsto nel secondo comma dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, per il funzionamento dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche costituiti in base al primo comma dell'articolo stesso, è prorogato di un anno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — MORANDI — D'ARAGONA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1946.

Ricostituzione della Consulta regionale per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 516, recante modificazioni alla composizione della Consulta regionale per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la Sardegna;

Decreta:

A seguito delle dimissioni presentate dai componenti della Consulta regionale per la Sardegna, sono nominati componenti della Consulta medesima i seguenti signori:

Amicarelli prof. Angelo Asproni dott. Goffredo Carboni prof. avv. Enrico Castaldi avv. Venturino Casu dott. Giangiorgio Cherchi Gavino - Cocco dottor Ettore Contu avv. Anselmo - Cossu dott. Basilio Delitala on. avv. Palmerio Dessanay prof. Sebastiano Devilla prof. Vittorio - Macciotta prof. Giuseppe Melis Giuseppe Murgia dott. Giuseppe - Polano Luigi Puggioni avv. Ugo Sailis prof. Enrico Sale ing. Salvatore Sanna Randaccio avv. Rafaele Scanu avvocato Giovanni Siotto avv. Jago Soggiu avv. Piero Sotgiu prof avv. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1946

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1946
Registro Presidenza n. 3, *foglio n.* 108. — FERRARI

(3219)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Sutri (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del Capo del Governo in data 28 maggio 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del sopra citato decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito, in data 16 giugno 1943, con il quale il signor rag. Domenico Mattei venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il rag. Mattei è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alvaro Galleni fu Annibale è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3138)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

p. Il Ministro per il tesoro
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3132)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752,

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria in data 26 aprile 1945, con il quale i signori comm. Pietro Gotelli ed avv. Guido Triulzi vennero nominati, rispettivamente, commissario straordinario e vice commissario straordinario della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

Il comm. Pietro Gotelli fu Luigi ed il rag. Giorgio Costa fu Francesco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3113)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Sassari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali,

Visto il decreto prefettizio 31 luglio 1944, col quale l'avv. Andrea Pintus è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Sassari;

Ritenuto che l'avv. Pintus ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Decreta:

L'ing. Francesco Manca è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Sassari, in sostituzione dell'avv. Andrea Pintus, le cui dimissioni sono accettate.

Roma, addì 14 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3180)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Firenze per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Firenze pel triennio 1945-1947 i signori:

Mazzetti prof. Giuseppe, direttore d'istituto di igiene, medico chirurgo;

Siciliano prof. Luigi, clinico, medico chirurgo;

Cocchi prof. Cesare, pediatra;

Callaini dott. Vittorio, esperto in materia amministrativa;

Pampaloni prof. Enzo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1945
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 135. — FERRARI

(3179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 6 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Soliera (Modena), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3152)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 8 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno), di un mutuo di L. 5.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3153)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 10 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa (Siena), di un mutuo di L. 680.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3154)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 8 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Francofonte (Siracusa), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nel bollettino n. 55 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 9 settembre 1946), relativo alla ottava estrazione dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1950, alla pagina 14, il numero in cifre 1.479.300, assegnatario di premio da L. 10.000 per la serie 34ª, deve leggersi « 1.479.390 », come indicato in lettere.

Nel bollettino n. 61 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 2 ottobre 1946), relativo alla nona estrazione dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 aprile 1951, alla pagina 12, il numero in cifre 832.638, assegnatario di premio da L. 10.000, per la serie 53ª, deve leggersi « 832.538 », come indicato in lettere.

(3212)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 ottobre 1946 - N. 216

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	89,275
Id. 3,50 % 1902	85,40
Id. 3 % lordo	71,075
Id. 5 % 1935	95,075
Redimibile 3,50 % 1934	80,40
Id. 5 % 1936	94,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98 —
Id. 5 % convertiti 1951	97,30

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 984292, prima serie di L. 1400 (millequattrocento) rilasciata il 24 marzo 1937 dall'esattoria di Castello di Cisterna per il versamento in un'unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Romano Nicola fu Giuseppe secondo l'art. 154 del ruolo terreni del comune di Castello di Cisterna (Napoli) con delega a Rega Agostino fu Aniello, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2446) *Il direttore generale* CONTI

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 7.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 140332, serie 3ª, di L. 300 (trecento), rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Orzinuovi per il versamento delle prime tre rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta da Borio Enrico e Carlo fu Carlo, secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al solo Borio Enrico fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2447) *Il direttore generale* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 5596 e 5599 serie 9ª di L. 400 (quattrocento) ciascuna, rilasciata la prima in data 29 febbraio 1940, la seconda il 29 aprile 1940 dalla Esattoria comunale di Castiglione delle Stiviere per il versamento della 1ª e della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuto dalla ditta Cavalieri Giulio e Giovanni fu Geremia, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Cavalieri Giovanni fu Geremia per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria di Mantova, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2448) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze esattoriali: serie 1ª, n. 10821, di L. 135; serie 3ª, n. 437908, di L. 133; serie 4ª, n. 287154, di L. 133, rilasciate dall'Esattoria comunale di Tortona, rispettivamente in data 10 marzo, 14 maggio e 28 giugno 1937, per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovute dalla ditta Re Esterina fu Ermenegildo ved. Dova, secondo l'art. 605 del ruolo fabbricati del detto Comune con delega alla Cassa di risparmio di Tortona per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Alessandria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2449) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1: serie 8ª, n. 581615, del 1° aprile 1940, di L. 35; serie 8ª, n. 581943, del 10 maggio 1940, L. 33, serie 6ª, n. 463157, del 5 luglio 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 529858, del 23 agosto 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 665061, del 2 dicembre 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 946834, del 7 gennaio 1941, di L. 33, rilasciate dall'Esattoria comunale di Siracusa per pagamento dalla 1ª rata alla 6ª della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta per l'art. 15 ruolo fabbricati di detto Comune dalla ditta Cannamela Nicolò, Paolo, Salvatore, Lucia, Giuseppa, Angela e Domenica fu Sebastiano, con delega a Cannamela Paolo fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2450) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8421 — Data: 7 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Rinaldi Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8770 — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Cacchiotti Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8793 — Data: 28 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Marchese Oscar fu Luca — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 845: — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ceci Nicola fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3568 — Data: 28 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Rizzo Bianca di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1196 — Data: 17 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione Poet Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 6 — Rendita: L. 185.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 26 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Banco di Napoli, agenzia di Formia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 52.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2101 — Data: 30 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Calisi Romolo di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 142 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Fresco Giacinta di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 3 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1615 — Data: 10 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Amodei Agostino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 19 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Bennici Salvatore fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cicognani Agnese fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Drommi Rodolfo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 52,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Mangiaracina Girolamo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 5400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 530 — Data: 10 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Fabi Giovanni fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Podestà del comune di Raviscanina — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Capitale: L. 46.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1740 — Data: 14 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Marchetti Domenico di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 13 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Rindone Eduardo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 17 — Capitale: L. 26.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 16 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Zocca Nerina fu Washington — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, nominativi 1 — Rendita: 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2448 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Maiello Alfonso fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 12 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Zoello Nobile di Osvaldo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88: Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 63 — Rendita: L. 7049.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 22 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Dell'Olio Carmelo fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 440 — Data: 18 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Tarantola Pietro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 25 — Rendita: L. 2415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3858 — Data: 15 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric — Intestazione: Cortesini Navina fu Liziero — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % (1951), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 8 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Foce Bruna di Pilade — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % (1943), al portatore 1 — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2423)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a 17 posti di ispettore metrico aggiunto in prova nel ruolo de l'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visti il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n 898, relativi all'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, col quale è elevato il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, che reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ritenuto che nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, alla fine dello stato di guerra, erano disponibili 35 posti, dei quali la metà, ossia diciotto, erano da accantonare a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuto, altresì, che dei 18 posti disponibili summenzionati, cinque sono stati messi a concorso col decreto Ministeriale 14 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo e altri cinque sono stati accantonati, a' sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e che, pertanto, sono attualmente disponibili nel ruolo di che trattasi solo 25 posti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1946, n. 435, col quale si prescinde dal limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 16 luglio 1946, n. 74752/12016/16.1/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Altri otto posti sono accantonati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35. Tale limite massimo di età è elevato:

1) di anni nove per gli invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per meriti di guerra;

2) di anni cinque per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui al n. 3) si cumula con quella di cui al n. 4) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro, che alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, o che almeno da cinque anni prestino lodevole servizio non di ruolo nell'Amministrazione stessa;

b) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini nati fuori dello Stato e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale o Presidenziale;

c) abbia l'esercizio dei diritti civili;

d) abbia sempre tenuto illibata condotta civile e morale;

e) sia provvisto di uno dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di istituto industriale o di un ex istituto industriale di 2° grado;

2) diploma di maturità classica o scientifica;

3) diploma di geometra;

4) diploma di istituto nautico;

5) diploma di licenza di scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 12 e dirette al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale del personale (servizio metrico, via Flavia n. 6) - cui dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano all'estero è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 16 e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

2) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 8);

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per legge:

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

4) certificato medico (carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato esclusivamente da un ospedale militare, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giuste le norme di cui all'allegato n. 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale e dal timbro del competente ufficio, impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del tribunale e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto competente, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha la residenza;

7) fotografia recente del candidato con la firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario nel quale caso dovrà dichiararlo sulla domanda;

8) stato di famiglia in carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato dal prefetto competente. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina e alla dispensa dal limite di età previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o segretario della procura del Tribunale di Roma non occorrono legalizzazioni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti e non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 8) dell'art. 4, insieme

a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di buono.

Art. 6.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che tale attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini d'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure un certificato redatto in carta legale del sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire i benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del giornale militare ufficiale del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nonchè la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 0035000/1 dello S. M. E. Ufficio ordinamento del 26 maggio 1942 per il godimento dei benefici concessi con il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 7

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato n. 1) consisterà

1) nelle prove scritte delle seguenti materie:

a) lettere italiane;

b) matematica;

c) fisica;

d) chimica;

2) in un prova orale delle materie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo pure in Roma nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo; i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 10.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano d'età.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova, in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico o per raggiungere le sedi degli uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155. del 27 dicembre 1945, nonchè l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945 n. 722.

Quelli provenienti da altre amministrazioni statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 13.

Gli insegnanti delle varie materie, da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e

di due membri delegati dal Ministero sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate, quei tirocinanti che non avessero ottenuto nella classificazione la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 14.

Alla fine del periodo complessivo di prova o a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Quelli che in base all'esito dell'esame, ed al servizio di prova prestato, risulteranno idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo esame definitivo previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuto l'idoneità.

Art. 15.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti nei singoli bimestri nelle corrispondenti materie.

Art. 16.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra Etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 17.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero saranno dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DI ESAMI

A. — Lettere italiane:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B. — Matematica.

Calcolo dei numeri complessi — Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado — Sistemi di grado superiore al primo — Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico — Equazioni esponenziali — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette piani nello spazio — Angolo diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Equivalenze dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione tra linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli — Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque — Facili equazioni trigonometriche — Problemi relativi.

C - Fisica:

1) Proprietà generali della materia - Fenomeni fisici — Rappresentazioni grafiche;

2) Meccanica:

Cinematica: moto e quiete — Traiettorie — Moto uniforme e moto vario — Moto uniformemente vario — Moto periodico (circolare oscillatorio) — Composizione dei movimenti — Statica — Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza — Composizione delle forze — Scomposizione di una forza in due complanari — Momento di una forza rispetto ad un punto — Composizione delle forze parallele — Coppie - Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido — Composizione di più forze parallele — Centro di gravità — Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto — Varie specie di equilibrio — Equilibrio dei corpi appoggiati su di un piano — Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse — Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite — Bilancia: Condizione di stabilità esattezza e sensibilità — Stadera — Dinamica — Principio d'inerzia — Resistenze passive — Proporzionalità tra forza ed accelerazione — Massa — Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto: azione e reazione — Forza centrifuga e centripeta — Principio della indipendenza delle azioni simultanee — Caduta dei gravi liberi — Moto dei gravi sul piano inclinato — Il pendolo e le sue leggi — Pendolo geodetico — Misura di g — Lavoro — Forza viva — Principio della conservazione dell'energia — Potenza — Unità di lavoro — Elasticità dei solidi;

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica — Concetto di pressione e principio di Pascal — La pressione dei liquidi pesanti — Unità di pressione — Principio di Archimede — Vasi comunicanti — Capillarità — Aerostatica — Principi generali dell'aerostatica — Pressione atmosferica — Variazioni della pressione atmosferica — Barometri e manometri — La legge di Bojle — La legge di Dalton — Moto dei liquidi e dei gas — Movimento dei liquidi — Pompe — Resistenza dell'aria — Cenno sulla navigazione aerea;

4) Calore:

Nozione di temperatura — Termometri e scale termometriche — Termometri a massimo e a minimo — Quantità di calore e caloria — Calore specifico e capacità termica — Cenno sui calorimetri — Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento — Vasi di Dewar.

Dilatazione termica: Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas — Equazione caratteristica dei gas — Variazione di temperatura e volume costante — Gas reali e gas perfetti — Termometri a gas — Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione, sopraffusione, evaporazione e proprietà dei vapori; evaporazioni in seno all'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica — Igrometri, vapori soprassaturi.

Condensazione dei vapori — Temperatura critica — Cenno sulla liquefazione dei gas — Soluzioni: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse;

5) Ottica:

Generalità sulla luce — Propagazione rettilinea della luce — Cenni di fotometria e fotometri. Leggi della riflessione della luce — Specchi piani — Specchi sferici — Specchi concavi — Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine — Costruzione delle immagini — Specchi convessi (cenno) — Rifrazione della luce e sue leggi — Riflessione totale — Il prisma e i colori — Lenti — Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte — Lenti acromatiche — Lenti divergenti.

Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce — Qualche cenno sulla teoria della luce;

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono — Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica — Corrente elettrica: costante nei conduttori di prima specie — L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi — Accumulatori elettrici — Pile termo-elettriche.

Magnetismo — Magneti naturali e artificiali — La legge di Coulomb per il magnete — Campo magnetico — Campo magnetico terrestre — Elettro-magnetismo — Campo magnetico prodotto da una corrente — Legge di Biot e Savari — Unità di misure elettromagnetiche — Sistema pratico di unità di misure elettriche — Solenoidi — Elettrocalamita — Sonerie elettriche — Telegrafo — Galvanometri — Amperometri — Legge di Ohm — Conduttori in serie e parallelo — Reostati — Legge di Joule — Applicazione degli effetti termici della corrente — Energia elettrica — Induzione elettromagnetica e leggi relative — Estracorrenti — Rocchetto di Ruhmkorff — Telefono — Anello di Pacinotti — Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante — Trasporto dell'energia — Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti;

D. — Chimica:

Processi fisici e chimici — Generalità sui fenomeni chimici — Corpi semplici e composti — Sostituzione — Doppia decomposizione — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Legge dei volumi di Gaj Lussac — Cenni sulla teoria atomica — Peso atomico — Simboli chimici — Corpi indecomposti — Formule chimiche — Peso molecolare — Equazioni chimiche — Problemi stechiometrici.

Metalloidi — Idrogeno — Ossigeno — Acqua — Acqua ossigenata — Gruppo degli alogeni — Cloro — Bromo — Iodio e Fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro — Zolfo idrogeno solforato — Composti ossigenati dello zolfo — Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto — Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto — Acidi ossigenati dell'azoto — Acqua ragia.

Fosforo — Composti idrogenati e ossigenati del fosforo — Acido fosforico.

Arsenico — Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico — Acido arsenico.

Antimonio — Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio — Tricloruro di antimonio.

Boro — Anidride borica — Acido borico — Borace.

Silicio — Composti alogenati e ossigenati del silicio — Acido silicico — Carburo di silicio.

Carbonio — Composti ossigenati del carbonio — Carbonati.

Metalli — Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità, duttilità, durezza, tenacia — Conducibilità per il calore e per l'elettricità, densità, fusibilità, volatilità.

Composti dei metalli — Leghe amalgame — Ossidi — Idrati.

Generalità sui sali — Sali doppi — Isomorfismo — Azione dell'acqua e dell'elettricità sui sali — Sali acidi — Sali basici — Sali neutri — Principî di elettrochimica — Teoria della dissociazione elettrolitica — Saturazione degli acidi con le basi — Azione dei metalli sui sali — Azione reciproca sui sali — Idrolisi.

Processi generali di metallurgia — Metalli nativi — Ossidi — Trattamento dei solfuri — Processi di estrazione per via umida — Elettrometallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche, chimiche e principali composti dei seguenti metalli: Potassio — Sodio — Ammonio Calcio — Magnesio — Zinco — Mercurio — Rame — Argento — Oro — Alluminio — Stagno — Piombo — Bismuto — Ferro — Cromo — Manganese — Nichelio — Cobalto — Platino.

Il Ministro: MORANDI

ALLEGATO N. 2.

Norme per il rilascio da parte degli ospedali militari del certificato medico di cui all'art. 4 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico, per sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località, ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di 5 diotrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Il Ministro: MORANDI

(3195)

Concorso per titoli a sei posti di bollatore usciere in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla

data del bando di concorso rivestano già la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514 e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, relativo all'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, col quale è elevato il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, che reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ritenuto che nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi sono disponibili dodici posti, dei quali sei sono da accantonare a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 25 marzo 1946, n. 60787/12106/2.16.1/1.3.1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 435, col quale si prescinde dal limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di bollatore usciere in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Altri sei posti sono accantonati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35. Tale limite massimo di età è aumentato:

1) di anni nove per gli invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di anni cinque per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui al n. 3) si cumula con quella di cui al n. 4) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o che almeno da cinque anni prestino lodevole servizio non di ruolo nell'Amministrazione stessa;

b) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i non nati nello Stato e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale o Presidenziale;

c) sappia leggere e scrivere;

d) abbia sempre tenuta illibata condotta civile e morale;

e) sia fisicamente idoneo alle mansioni di bollatore usciere.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 12 e dirette al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale del personale (Servizio metrico - via Flavia n. 6) cui dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio nazionale è consentito di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Il Ministro per l'industria e commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 16;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8;

c) diploma originale o copia della licenza delle scuole elementari o altro documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

d) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti e da imperfezioni che comunque possano menomarne il rendimento. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato in carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti medesimi;

f) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24;

g) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 8, che dovrà essere rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la residenza almeno da un anno;

h) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

i) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

l) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del giornale militare ufficiale del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nonchè la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 00350000/1 dello S.M.E. Ufficio ordinamento del 26 maggio 1942 per il godimento dei benefici concessi con il regio decreto-legge 8 giugno 1941, n. 868.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che tale attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità: i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure un certificato redatto in carta legale dal sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto; coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

m) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina e alla dispensa dal limite di età previsto dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso;

n) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda i documenti di cui alle lettere c), d), h) e n) del precedente art. 4 e copia autenticata dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), g) e l) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta legale, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I certificati di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del precedente art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso, che sarà presieduta da un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 6°.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base ai coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice anche agli effetti della determinazione dell'idoneità e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e relative estensioni, e dell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, i partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 10.

I vincitori del concorso, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di bollatori uscieri in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e conseguiranno la nomina in ruolo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo di quello iniziale nel grado di inserviente nelle pubbliche amministrazioni.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano le loro funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, saranno dichiarati dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3196)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.